



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

N. 108 del 12/03/2019

OGGETTO: Proroga tecnica dei contratti in essere per la fornitura di kit diagnostici vari da destinare alla SCS2 Chimica dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (CIG Lotto 2: 6336261FF9; CIG Lotto 3: 63362685C3; CIG Lotto 4: 6336275B88; CIG Lotto 8: 65363774EF; CIG Lotto 10: 653638183B)



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO (PD)

DETERMINAZIONE

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

OGGETTO: Proroga tecnica dei contratti in essere per la fornitura di kit diagnostici vari da destinare alla SCS2 Chimica dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (CIG Lotto 2: 6336261FF9; CIG Lotto 3: 63362685C3; CIG Lotto 4: 6336275B88; CIG Lotto 8: 65363774EF; CIG Lotto 10: 653638183B)

In seguito all'espletamento di apposita procedura di cottimo fiduciario *ex art.* 125 del D. Lgs. n. 163/2006, e artt. 329 e ss. del DPR n. 207/2010, con Determinazione n. 209 del 09/11/2016 del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, veniva disposto l'affidamento della fornitura di kit diagnostici vari da destinare alla SCS2 Chimica dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito, per brevità, "IZSVe" o "Istituto"), ai seguenti operatori economici, per gli importi di seguito indicati, con durata biennale:

- **Lotti 2, 3, 4** in favore della società Novatech Diagnostici Srl, con sede legale ad Azzate (VA), via Leopardi n. 43, per l'importo complessivo di € 57.850,00 IVA esclusa, pari ad € 70.577,00 con IVA al 22% inclusa;
- **Lotto 5** in favore della società Euroclone Spa, con sede legale a Milano, via Spezia n. 1, per l'importo complessivo di € 8.320,00, IVA esclusa, pari ad € 10.150,40 con IVA al 22% inclusa;
- **Lotti 1, 6,7,9** in favore della società Tecna Srl, con sede legale a Trieste, Loc. Padriciano n. 99, per l'importo complessivo di € 59.170,00 IVA esclusa, pari ad € 72.187,40 con IVA al 22% inclusa;
- **Lotto 8** in favore della società R-Biopharm Srl, con sede legale a Melegnano (MI), via Morandi n. 10, per l'importo complessivo di € 12.964,50 IVA esclusa, pari ad € 15.816,69 con IVA al 22% inclusa;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

- **Lotto 10** in favore della società Or-Sell Srl, con sede legale a Limidi di Soliera (MO), via Lametta n. 146, per l'importo complessivo di € 10.350,00 IVA esclusa, pari ad € 12.627,00 con IVA al 22% inclusa.

I relativi contratti venivano stipulati con lettere di affidamento acquisite a ns prot n. 1047/2017 (Novatech Diagnostici Srl), n. 1600/2017 (Or-Sell Srl), n. 763/2017 (R-Biopharm Srl) e n. 685/2017 (Tecna Srl).

A seguito di un riesame delle esigenze di approvvigionamento da parte della Struttura utilizzatrice (SCS2 Chimica), per alcuni dei prodotti oggetto dei contratti stipulati, il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi rilevava la sopravvenuta esigenza di apportare ai seguenti contratti in corso di esecuzione la modifica consistente nell'incremento dei fabbisogni massimi presunti per gli articoli oggetto dei medesimi, rideterminando per l'effetto l'importo massimo contrattuale come di seguito indicato:

- **Lotti 1, 6,7,9** in favore della società Tecna Srl, con sede legale a Trieste, Loc. Padriciano n. 99 – l'importo complessivo rideterminato è pari ad € 70.930,00 IVA esclusa, corrispondenti a € 86.534,60 con IVA al 22% inclusa;
- **Lotto 8** in favore della società R-Biopharm Srl, con sede legale a Melegnano (MI), via Morandi n. 10, l'importo complessivo rideterminato è pari ad € 15.557,40 IVA esclusa, corrispondenti a € 18.980,03 con IVA al 22% inclusa.

Appurata la sussistenza delle condizioni legittimanti l'esercizio delle predette varianti contrattuali, ai sensi dell'allora vigente art. 311, comma 2, lett. c) del DPR 207/2010, considerata la presenza della relativa opzione nei rispettivi contratti, il Dirigente del Servizio Approvvigionamenti e Gestione di Beni e Servizi con Determinazioni n. 318/2018 (R-Biopharm Srl) e n. 103/2017 (Tecna Srl), per le motivazioni ivi riportate, riteneva opportuno procedere all'esercizio delle opzioni di variante previste dai contratti in essere con gli operatori economici in parola.

* * *

Con riferimento al contratto stipulato con l'operatore economico Euroclone Spa (Lotto 5), con richiesta del dirigente chimico referente per l'acquisto, presso la SCS2 Chimica dell'Istituto, veniva comunicata allo scrivente Servizio la difficoltà di procedere all'acquisto del prodotto previsto nel contratto in esame, in quanto lo stesso si è rivelato non idoneo all'utilizzo nell'ambito delle procedure automatizzate in essere presso la Struttura.

Pero atto di ciò, al fine altresì di tutelare i principi di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa nell'uso ottimale delle risorse impiegate per il perseguimento del pubblico interesse, ed in applicazione delle disposizioni della lettera di affidamento in merito all'esercizio del diritto di recesso dal contratto da parte della stazione appaltante, il Dirigente del Servizio Approvvigionamenti e Gestione di Beni e Servizi con Determinazione n. 190/2018 riteneva opportuno e necessario disporre il recesso dell'Istituto dal contratto in essere con l'operatore economico Euroclone Spa, previa idonea comunicazione da inviarsi entro i termini e con le modalità previste dalla *lex specialis* di gara e dalla relativa normativa del Codice Civile.

Con lettera ns prot. n. 8548 del 29/05/2018 si procedeva pertanto a comunicare alla società Euroclone Spa il formale recesso, ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, dal contratto in essere.

* * *

Con Determinazione n. 464 del 05/11/2018 del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, nelle more dell'avvio di apposita procedura di gara negoziata, di importo inferiore alla soglia comunitaria, da indirsi ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, al fine di far fronte al fabbisogno di specifici kit diagnostici da parte

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

della Struttura SCS2 Chimica dell'Istituto, in ragione dell'esaurimento dei quantitativi previsti nei contratti in essere ed attesa la necessità di garantire continuità alle attività di analisi della Struttura medesima, non compatibile con i normali tempi delle procedure di gara, è stato disposto l'affidamento della fornitura di vari kit diagnostici all'operatore economico Tecna Srl, con durata annuale. Tra i prodotti oggetto di affidamento sono ricompresi i kit oggetto del contratto stipulato con lettera di affidamento acquisita a nostro proto. n. 685/2017 (Lotti 1, 6, 7, 9).

* * *

Stante l'approssimarsi della scadenza contrattuale, ed attesa la facoltà di proroga per 90 giorni prevista nei contratti vigenti in esame, questo Servizio, verificata la regolare e completa esecuzione dei medesimi e la piena soddisfazione da parte dell'operatore economico fornitore delle aspettative contrattuali, nelle more dell'espletamento della nuova procedura per l'individuazione del contraente, ha ritenuto di prorogare i contratti in essere con le società Novatech Diagnostici Srl, Or-Sell Srl e R-Biopharm Srl, per 90 giorni a condizioni contrattuali invariate, come stabilito dalla lettera invito e dalle lettere di affidamento relative alla procedura di cui all'oggetto.

Ciò considerato, appurata la sussistenza delle condizioni legittimanti l'esercizio dell'opzione di proroga, atteso il fine di pubblico interesse sotteso all'acquisizione, il suo oggetto e l'importo presunto, si è proceduto preliminarmente, in attuazione dell'obbligo previsto dall'art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, a verificare l'esistenza di convenzioni attive per la fornitura da acquisire stipulate dalla centrale di committenza regionale o da Consip S.p.a., constatandone l'assenza.

Contestualmente a tale verifica, si è proceduto al controllo della presenza, ai sensi dell'art. 15, comma 13, lett. d) del D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012 e dell'art. 1, comma 450, della già citata Legge n. 296/2006, di strumenti di acquisto o negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa Consip S.p.a., ovvero dalla centrale di committenza regionale ed alla successiva verifica, all'interno del portale dedicato, della sussistenza nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ("MePA"), del metaprodotto di riferimento, rilevandone la mancanza.

Da ultimo, si è proceduto alla verifica dell'insussistenza, per la categoria merceologica cui la fornitura in parola afferisce, sia di specifici limiti di spesa ai sensi della normativa vigente, sia di prezzi di riferimento.

Si dà atto che la fornitura non è ricompresa all'interno delle categorie merceologiche il cui approvvigionamento è riservato ai soggetti aggregatori ovvero a Consip S.p.a. ai sensi dell'art. 1, comma 548, della Legge n. 208/2015, individuate per il biennio 2016-2017 con DPCM del 24 dicembre 2015. Il decreto di individuazione delle predette merceologie e della relativa soglia per il successivo biennio 2018-2019 risulta ad oggi ancora in corso di adozione./

Con note nostro prot. n. 3063 (Novatech Diagnostici Srl), n. 3065 (Or-Sell Srl) e n. 3068 (R-Biopharm Srl) del 01/03/2019 è stato pertanto richiesto ai citati operatori economici la disponibilità all'esercizio della predetta opzione di proroga.

Tutte le società hanno risposto con note acquisite a nostro prot. n. 3329/2019 (Novatech Diagnostici Srl), n. 3178/2019 (Or-Sell Srl) e n. 3375/2019 (R-Biopharm Srl) confermando la propria disponibilità alla proroga tecnica contrattuale.

Si precisa che, alla luce dell'entrata in vigore, in data 19/04/2016, del D. Lgs. n. 50/2016 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, la cui disciplina trova applicazione alle procedure i cui bandi siano stati pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo ex art. 216 comma 1 del citato decreto, risultano abrogati il previgente Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs. n. 163/2006 ed il relativo regolamento di attuazione, di cui

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

al D.P.R. n. 207/2010, fatta salva per quest'ultimo l'ultrattività di alcune delle disposizioni in esso contenute fino all'adozione degli atti attuativi del nuovo Codice.

Al fine di fornire indicazioni operative alle Stazioni Appaltanti per la disciplina del regime transitorio, in data 11/05/2016 è intervenuta in via interpretativa l'Autorità Nazionale Anticorruzione con Comunicato del Presidente, precisando che “(...) continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti anche nei seguenti casi: 1) affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali siano disposti, (...) **proroghe tecniche** – purché limitate al tempo strettamente necessario per l'aggiudicazione della nuova gara; (...)”.

Alla luce di quanto suesposto, la proroga tecnica dei contratti di cui al presente provvedimento rimane disciplinata dalla previgente normativa codicistica, trattandosi di esercizio di un'opzione prevista da contratti aggiudicati in data antecedente all'entrata in vigore della succitata normativa.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DI BENI E SERVIZI

VISTA la nota del Direttore Generale, prot. n. 4509 del 18/05/2016, avente ad oggetto “*Delega di funzioni al Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi*”.

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento dell'istruttoria.

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura in qualità anche di Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, che in relazione alla presente procedura non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del D. Lgs. n. 165/2001 né sussistono conflitti di interesse di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/13.

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall'Accordo per la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015

D E T E R M I N A

1. di disporre l'esercizio dell'opzione di proroga tecnica prevista dai contratti in essere con i seguenti operatori economici, e per gli importi di seguito riportati, e per l'effetto di estendere la fornitura illustrata in narrativa, a condizioni invariate, per ulteriori 90 giorni:
- **Lotti 2, 3, 4** in favore della società Novatech Diagnostici Srl, con sede legale ad Azzate (VA), via Leopardi n. 43, per l'importo complessivo di € 7.465,00 IVA esclusa, pari ad € 9.107,30 con IVA al 22% inclusa;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

- **Lotto 8** in favore della società R-Biopharm Srl, con sede legale a Melegnano (MI), via Morandi n. 10, per l'importo complessivo di € 2.160,75 IVA esclusa, pari ad € 2.636,11 con IVA al 22% inclusa;
 - Lotto 10** in favore della società Or-Sell Srl, con sede legale a Limidi di Soliera (MO), via Lametta n. 146, per l'importo complessivo di € 1.350,00 IVA esclusa, pari ad € 1.647,00 con IVA al 22% inclusa;
- 2. di imputare la spesa complessiva presunta derivante dal presente provvedimento, pari a € € 13.390,41 con IVA 22% inclusa, alla voce di budget "410010020 /PRO /MAT LAB" per l'anno 2019.

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e
Servizi
Dott. Davide Violato